MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007 (*GU n. 53 del 3-3-2008*)

Recepimento della direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, della direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, della direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, circa i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441:

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007);

Vista la direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;

Vista la direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diazinone;

Vista la direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;

Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della

sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 25 giugno 2007 al 3 luglio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbaril, fenitrotion, diclorvos e diazinone, con i quali sono stati revocate le loro autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 21 novembre 2006 al 23 maggio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bupirimate e ciflutrin con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 settembre 2006 con il quale e' stato autorizzato il prodotto fitosanitario Smartfresh (reg. n. 12867) e contenente la sostanza attiva nuova 1-metilciclopropene;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

- 1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
- 2. I limiti massimi di residui della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
- 3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
- 4. I limiti massimi di residui delle sostanze attive indoxacarb, MCPA e tolilfluanide, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
- 5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, tolilfluanide e triticonazolo a decorrere dal 17 novembre 2007; per le sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2007; per la sostanza attiva diazinone si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle

sostanze attive bupirimate, carbaril, ciflutrin, diazinone, diclorvos, fenitrotion, e triticonazolo, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva 1-metilciclopropene, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti a quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

Prodotti di origine vegetale

- 1. La voce «Foglie e steli di brassica» e' sostituita da «Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa» nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.e.1. Ortaggi a foglia ed erbe fresche Lattughe e simili.
- 2. La voce «Semi di zucca» e' aggiunta nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 4. Semi oleaginosi.
- Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145

Allegato 1

---> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 23 <----

Allegato 2

---> Vedere allegato a pag. 24 <----

Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

Allegato 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg	Note
fitoiatrica		(= ppm)	
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Agrumi	VI.	
	fragole selvatiche), banane	$\begin{array}{c} \frac{2}{3} \\ \underline{0,2} \end{array}$	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)Altra frutta	0,1* 0,05*	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica o barba di becco, cavoli rapa, Witloof, fagioli (senza baccello),		
	piselli (senza baccello)	$\frac{0.2}{03}$	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli (con baccello), carciofi.	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli (con baccello) Cavoli a foglia, sedani, finocchi	0,5 5	
	Lattughe e simili, efbe fresche	0.5 5 3 0.05*	
	Semi di colza, semi di soia	0,1 0,5 0,05*	
	Patate. Tè Luppolo	$\frac{0.05*}{0.1*} \\ \underline{\frac{0.1*}{20}}$	
	Riso	20 5 0,3 0,05*	
	Barbabietola da zucchero (radice)	0,3 5 0,5	
BUPIRIMATE	Melo, albicocco, pesco	0,5	
(fungicida)	Vite, fragolaPomodoro, melanzana	2	
Po	Peperone, carciofo	0,5	
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola	1	
	Uve da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche). Mirtilli rossi.	$\frac{3}{2}$	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina	$\begin{array}{c} \underline{10} \\ \underline{0.2} \\ \underline{20} \\ \underline{0.01}^* \\ \\ \underline{1} \\ \underline{0.5} \\ \\ \underline{5} \\ \underline{2} \\ \\ \underline{3} \\ \underline{0.3} \\ \underline{10} \\ \underline{0.01}^* \\ \underline{0.0} \\ \underline{0.01}^* \\ \underline$	
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a) (insetticida)	Mele, ciliegie, uve da tavola e uve da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), uva spina, Kiwi. Altre pomacee, altre drupacee. More di rovo, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco. Olive (da tavola), olive (da olio). Altra frutta. Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, carciofi. Pomodori, melanzane, Gombo. Altre solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi (freschi), porri. Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche. Funghi. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi di colza, semi di senape. Altri semi oleaginosi. Patate. Tè. Luppolo. Cereali. Erba medica. Barbabietola da zucchero. Tabacco. Farina bianca.	0.2 0.1 0.5 1 0.05* 0.1 0.3 0.2 0.5 0.05* 1 0.1 0.05* 1 0.1 0.05* 2 0.1 0.05* 1 0.1 0.05* 1 0.05* 0.05* 0.05*	(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione Farina integrale	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Crusca.	3	8
DIAZINONE (insetticida)	Mandorle. Mirtilli rossi. Ananas. Altra frutta. Ravanelli. Cipolle, peperoni, cavoli cinesi. Mais dolce. Cavoli cappucci. Cavoli rapa. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè Luppolo. Cereali. Barbabietole da zucchero.	0.05 0.2 0.3 0.01* 0.02 0.55 0.2 0.01* 0.01* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02*	
ESACLOROBENZENE (o IICB) (fungicida)	Frutta	0.01* 0.01* 0.01* 0.05 0.02* 0.02* 0.02* 0.02* 0.01* 0.02* 0.01* 0.02* 0.01 0.02* 0.01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
ETOXAZOLO (acaricida)	Agrumi, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili). Fragole (escluse le fragole selvatiche). Altra frutta. Pomodori, melanzane. Cucurbitacee con buccia non commestibile. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè. Luppolo. Cereali. Vino.	0.1 0.2 0.02* 0.1 0.05 0.02* 0.02* 0.05* 0.02* 0.05* 0.05* 0.05* 0.05* 0.05*	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.
INDOXACARB (insetticida)	Frutta a guscio	0,05 0,5	Somma degli isomeri S ed R

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Altre pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili). Uve da tavola e da vino. Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina. Altra frutta. Pomodori, melanzane. Peperoni, cavoli a infiorescenza. Cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli cinesi, cavoli ricci. Cucurbitacee con buccia non commestibile, carciofi. Cavoli cappucci. Lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), erbe fresche. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi di soia. Altri semi oleaginosi. Patate. Tè. Luppolo. Cereali. Vino.	0,3 2 1 0,02* 0,5 0,3 0,2 0,1 3 2 0,02* 0,02* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,02*	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.
IOXINIL (diserbante)	Frutta. Carote, pastinaca, agli, cipolle, scalogni Cipolline, porri. Altri ortaggi Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè Luppolo. Cereali.	$\begin{array}{c} \underline{0.05*} \\ \underline{0.2} \\ \underline{3} \\ \underline{0.05*} \\ \underline{0.05*} \\ \underline{0.05*} \\ \underline{0.1*} \\ \underline{0.05*} \\ \underline{0.1*} \\ \underline{0.1*} \\ \underline{0.05*} \\ \underline{0.05*} \\ \end{array}$	Compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil I limiti massimi di residui sono provvisori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
MCPA (diserbante)	Frutta. Fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello). Altri ortaggi. Fagioli, piselli. Altri legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè Luppolo. Cereali.	0.05* 0.1 0.05* 0.1 0.05* 0.1* 0.05* 0.1* 0.05* 0.1* 0.05*	MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati espressi in MCPA La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011
MESOSULFURONE (diserbante)	Frutta. Ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate.	0.01* p 0.01* p 0.01* 0.02* p 0.01* p	Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfurone (p) Indica che la quantità massima di residui è stata

	T 75 N (4 N 4 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N	X 3 500 +	N. /
Denominazione sostanza	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in	Note
attiva e principale attività fitoiatrica		mg/Kg	
ntolati ica		(= ppm)	
	Tè	<u>0,02*</u> p	fissata provvisoriamente a
	Luppolo.	0,02* p	norma dell'articolo 4,
	Cereali	0,01* p	paragrafo 1, lettera f), della
			direttiva 91/414/CEE: salvo
			modifica, tale quantità
			massima diverrà definitiva
		(dal 5 giugno 2011
1-METILCICLOPROPENE	Frutta.	0.01*)	La quantità massima di
(fitoregolatore)	Ortaggi	0.01*	residui è stata fissata
(intologolatole)	Legumi da granella.	$\frac{0.01}{0.01*}$	provvisoriamente a norma
	Semi oleaginosi		dell'articolo 4, paragrafo 1,
	Patate	0.01*	lettera f), della direttiva
	Tè	0,02*	91/414/CEE: salvo modifica,
	Luppolo	0,02*	tale quantità massima
	Cereali	0,01*	diverrà definitiva dal 5
			giugno 2011
OXAMIL	Mandarini (comprese le clementine e ibridi		I limiti massimi di residui
(nematocida – insetticida)	simili)	0.02*	sono provvisori
(,	Altra frutta	0,01*	conformemente all'articolo
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli,		4, paragrafo 1, lettera f),
	cetriolini	0,02	della direttiva 91/414/CEE.
	Zucchine	0,03	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella.	0,01* 0,02*	
	Semi oleaginosi	$\frac{0.02^{\circ}}{0.01^{*}}$	
	Tè	$\frac{0.01}{0.02*}$	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,01*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
(MIDNOVIEWS)			(-) I. 4: - 4.1: 0
QUINOXIFEN (funcicida)	Mele, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,05 p	(p) Indica il limite massimo
(fungicida)	Ciliegie, fragole (escluse le fragole selvatiche).		di residui provvisorio conformemente all'articolo
	Uve da tavola e uve da vino	<u>0,3</u> p <u>1</u> p	4, paragrafo 1, lettera f),
	Altra piccola frutta e bacche (escluse le	1 - P	della direttiva 91/414/CEE
	selvatiche)	2 p	
	Altra frutta	<u>0,02*</u> p	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05 p	
	Carciofi	<u>0,3</u> p	
l OX	Altri ortaggi	0,02* p	
	Legumi da granella	0.02* p	
	Semi oleaginosi Patate	0,05* p 0,02*	
	Tè	0,02* 0,05* p	
Y	Luppolo.	0,05 p	
	Orzo, avena	$\frac{0.5}{0.2}$ p	
	Altri cereali	0,02* p	
1	Vino	0,01	
\cup			

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TOLILFLUANIDE (fungicida)	Pomacee Ciliegie. Prugne. Uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche). Altra frutta. Agli, cipolle, scalogni. Pomodori, melanzane, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri. Peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile. Cucurbitacee con buccia non commestibile. Cavoli broccoli (compreso "calabrese"). Lattughe e simili. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi Patate. Tè Luppolo. Cereali.	$\begin{array}{c} \frac{3}{1} \\ \underline{0.5} \\ \underline{0.5} \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \frac{5}{0.05^{*}} \\ \underline{0.5} \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \frac{2}{0.05^{*}} \\ \underline{0.05^{*}} \\ \end{array}$	Somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluinide espressi in tolilfluanide La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011 I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide sono sospesi con DD 28 febbraio 2007 (G.U. n. 61 del 14.03.2007)
TRITICONAZOLO (fungicida)	Frutta. Ortaggi Legumi da granella. Semi oleaginosi Patate. Tè. Luppolo. Cereali	0.01* 0.01* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02* 0.02*	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

7	
ALLEGATO	

PARTE A

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, preparazioni a base di latte crudo ed il latte di vacca di uova fresche in guscio, di uova di di carni, frattaglie e dei grassi animali intero della voce 0401 dell'allegato I volatili e di tuorli elencati nell'allegato I per altri prodotti alimentari I D alle voci 0407 00, 0408 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, elencati nell'allegato ID, di cui ai ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 codici 0401, 0402, 0405 00 e 0406 (1) (4) (2) (4)	frataglic e dei grassi animali intero della voce 0401 dell'allegato I volatili e di tuorli elencati nell'allegato I glassi animali intero della voce 0401 dell'allegato I volatili e di tuorli elencati nell'allegato I per altri prodotti alimentari I D alle voci 0407 00, 0408 (1) (4) (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a)	Fegato e rene 0.03* Pollame e prodotti a base di pollame 0.1 , altri 0.5	0.005	0,05*
INDOXACARB quale somma degli isomeri S ed R	INDOXACARB quale somma degli carni e frattaglie commestibili: 0.01* p; isomeri S ed R	Latte: <u>0.02 p;</u> crema di latte <u>0.3 p</u>	0,01* p
MCPA, MCPB e MCPA tioetile espressi in MCPA	0,1* p; frattaglie commestibili: 0,5* p	0,05 <u>**</u> 20,0	d <u>~50,0</u>
TOLILFLUANIDE (somma di tolilfluanide e dimetiloamminosolfotoluinide espressi in tolilfluanide)	0,1* p	0,02* p	0,1*p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1º novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

(1) Salvo diversa indicazione i trastamenti si intendono effettuati alla coltura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Golture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BUPIRIMATE (fungicida)	Melo	3 3 3 4 4 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				
CARBARIL (insetticida)	Impieghi ammessi fino al 21.11.2008 Melo ⁽¹⁾	80 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	aulle iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo e in 1995, n. 194 (Decisione della Commissione bosi 2007/355/CE del da 21.05.2007) (1) Impiego come diradante Applicazione alla coltura ed al terreno

	<u>, </u>
Note	
Altri impieghi	Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Concia delle sementi di barbabietola da zucchero. Impiego per irrigazione a goccia su perperone, cocomero, melanzami, peperone, melone, lattughe e simili, floreali e ornamentali.
Intervallo in gg.	***
Derrate alimentari immagazzinate	
Intervallo in 8g.	E 1
Colture	Melo, pesco, cilegio, susino. Pero. Vite
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	(insetticida)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
(insetticida)	Impieghi'ammessi fino al 28.12.2007: Pompelmo, arancio, pomelo, nocciolo, melo, pero, ciliegio, sus'no, melograno. Carota (1) Patata (1) Impieghi ammessi fino al 6.12.2008: Mais (1) Barbabietola da zucchero Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	38 1 1 15 1			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/393/CE del 6.06.2007) Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Trattamento al terreno destinato alla coltura, solo con formulazioni granulari.
DICLORVOS (insetticida)	Impieghi ammessi lino al 6.12.2008 Floreali	I		34		Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/387/CE del 6.06.2007)

S R R						
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
(insetticida)	Impieghi ammessi fino al 25,11,2008 Vite	100 35 20 20 -		54	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione di prodotti agrari. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Decisione della Commissione 2007/379/CE del 25.05.2007) Applicazione alla coltura e al terreno.
fitoregolatore)	Melo, susino.	1 1			R	
(fungicida)					Concia dofte sementi di cereali	2/

101 101